



*Handwritten initials*

Si esaminano poi altri aspetti del problema e cioè se debba venire richiesto un comma aggiuntivo allo statuto nel senso della proposta presentata, oppure se si debba introdurre una norma transitoria nello statuto stesso.

Questa soluzione lascerebbe però aperte quelle possibilità che sono state ritenute incante da parte di alcuni consiglieri come sopra detto. E si prospetta pertanto se non sia migliore e più rapido partito il richiedere agli organi ministeriali competenti una autorizzazione per rivalutare il patrimonio immobiliare, autorizzazione da darsi in quelle forme che saranno ritenute più idonee dagli organi stessi e da richiedersi nel presupposto che il provvedimento di cui alla legge 11 febbraio 1952, n. 74, può senza bisogno di ulteriori chiarimenti ritenersi - per la ampiezza della sua formulazione - valido anche nei confronti dell'I.R.A. La qual cosa consentirebbe appunto di evitare la richiesta di una riforma statutaria e di dar luogo alla rivalutazione una volta tanto, come è per tutte le altre aziende per le quali la rivalutazione è appunto concessa.

Dopo altri interventi ed un riassunto della

